N. 821/15 R.G.N.R.
N. 1645/15 R. G.I.P.

TRIBUNALE DI PESARO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
art. 409 c.p.p.

26 AGO 2015

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Letti gli atti del procedimento

a carico di a reato di cui all'art. 348 c.p.

Esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in sede pervenuta in data 17.7.015 ;

Richiamate le condivisibili argomentazioni esposte dal Pubblico Ministero nella propria richiesta a cui si riporta;

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, rilasciando fin d'ora preventiva autorizzazione al rilascio di copie a richiesta dell'indagato e suo difensore , della p.o. e suo difensore, della P.A. o di enti pubblici portatori di un interesse nel procedimento.

ORDINA la confisca / restituzione / vendita / distruzione di quanto in sequestro.

Pesaro, 28-7-015

Il Giudice
IL GIUDICE
(Dott. Lorena Mussoni)
(Dott. Raffaele Cormio)

Depositato in Cancelleria il 28 LUG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Franca Furelli

Il Giudice
(Dott. Lorena Mussoni)

N. 821-2015 RG.PM(M21)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Pesaro

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

Sede

Il Procuratore della Repubblica

Letti gli atti del procedimento penale a carico di:

35/E – elettivamente domiciliato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) presso lo studio dei difensori di fiducia;

persona sottoposta ad indagini preliminari in ordine alla seguente imputazione:

reato p. e p. dall'art. 348 c.p.

In Fano (PU), 08/02/2015

Ritenuto che nella condotta ascritta all'indagato non appare ipotizzabile il delitto di abusivo esercizio di una professione;

come dettagliatamente illustrato nella memoria difensiva depositata in atti, non si possono ravvisare nel comportamento tenuto dall'indagato (in data 8 febbraio 2015 nel comune di Arquata del Tronto) elementi riconducibili ad una attività propria di guida alpina, in relazione alla quale il soggetto non ha la speciale abilitazione.

è una guida ambientale escursionista, e nella giornata sopra indicata ha accompagnato un gruppo di persone pesaresi in un percorso escursionisto nei Monti Sibillini, che non richiedeva comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, vale a dire corda, picozza e ramponi, come espressamente indicato dalla normativa regionale in materia. Ciò si rileva dal percorso allegato e dalla circostanza che, attese le caratteristiche della escursione, non vi era la necessità dell'utilizzo delle tipiche attrezzature alpine da montagna.

Da ciò ne consegue che nessuna invasione delle competenze della figura professionale della guida alpina è stata realizzata dall'indagato e che, come espressamente indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 2005, la figura della **guida ambientale escursionistica**, ha una sua autonomia che si differenzia dall'altra figura professionale

di **guida alpina,** che deve guidare percorsi di particolare difficoltà, circostanza che non si è realizzata nel caso in esame;

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Si chiede, altresì, che sia rilasciata preventiva autorizzazione al rilascio di copie a richiesta dell'indagato e del suo difensore, della persona offesa e del suo difensore, della P.A. e degli enti pubblici portatori di un interesse nel procedimento.

Pesaro, 09/07/2015

Il Procuratore della Repubblica

dott.ssa Maria Letizia Fucci Sost.

Depositata nella Cancelleria del Giudice in data

TRIBUNALE DI PESARO

Depositato in Cancelleria il

17 LUG 2015

TRIBUNALE CIVILE E PENALE PESARO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Monia PICCIOLI)